Causa Scoppola *contro* Italia n. 3 - Sentenza 18 gennaio 2011. Seconda sezione. (*ric.126 del 2005*).

Diritto di elettorato attivo – sotto il profilo della privazione dell'elettorato attivo per i condannati – automatismo nell'irrogazione della sanzione della perdita dell'elettorato attivo - violazione dell'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU – sussiste.

La Corte dichiara sussistente la violazione dell'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1, lamentata dal ricorrente sotto il profilo della mancata valutazione, da parte di un giudice, della 'meritevolezza' della sanzione della privazione dell'elettorato attivo a seguito della condanna a 30 anni di reclusione.

Fatto. Il 2 settembre 1999, dopo una lite con i suoi due figli, il ricorrente Franco Scoppola uccise la moglie e ferì uno dei figli. La procura di Roma ne chiese il rinvio a giudizio per omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di arma da fuoco. In esito a un complicato procedimento – che involse anche una pronunzia della Corte europea dei diritti del 2009 (*Scoppola n. 2*, ric. 10249 del 2003) – egli ne riportò una condanna a 30 anni di reclusione.

Come da legge, ne derivò anche l'interdizione dai pubblici uffici e la cancellazione dalle liste elettorali.

Il ricorrente adì i competenti organi per ottenere la revoca del provvedimento di cancellazione dalle liste elettorali ma - da ultimo - la Cassazione respinse il suo ricorso con decisone del 20 gennaio 2003. Di qui il ricorso alla Corte EDU per ritenuta violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 che testualmente reca. "Le alte parti contraenti s'impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto e in condizioni che assicurino la libera manifestazione dell'opinione del popolo sulle scelte del corpo legislativo".

Diritto. La Corte dei diritti – Seconda sezione – ravvisa la violazione del parametro invocato. Essa infatti constata che la legislazione italiana (il combinato disposto degli artt. 28 e 29 del codice penale e il d. P. R. n. 223 del 1967) fa discendere la perdita dell'elettorato attivo, in via automatica, dall'aver riportato una condanna a una pena detentiva superiore a un certo numero di anni, senza una valutazione in concreto dell'indegnità del soggetto a esercitare il diritto di voto.

Secondo la Corte una simile conclusione sarebbe anche conforme al precedente Hirst c. Regno Unito del 2005, che aveva ravvisato la violazione del medesimo parametro in relazione alla legge britannica che prevede la perdita automatica dell'elettorato attivo per quanti sono detenuti e per la durata della detenzione. (La Repubblica italiana ha interposto domanda di rimessione alla $Grande\ Chambre$).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 3, Protocollo addizionale 1, CEDU – Diritto a libere elezioni

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Hirst c. Regno Unito, 6 ottobre 2005 Yumak e Sadak c. Turchia, 8 luglio 2008